

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 43- 35640/2013

**OGGETTO: COMUNE DI ROSTA – VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.**

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rosta, con deliberazione del C.C. 28 del 25/07/2013, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77 s.m.i., per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 050/2013*);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28/2013 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- la perimetrazione del comparto di intervento soggetto a Piano di Recupero "PDR 07";
- ampliamento e riqualificazione di Piazza San Michele previa demolizione dell'ex-oratorio e di altri edifici di proprietà della Parrocchia e la cessione al Comune dei sedimi resi disponibili;
- utilizzo delle capacità edificatorie rese disponibili a seguito della demolizione degli edifici su Piazza San Michele all'interno del "PDR 07" in zona "CMI" e "CMII" mediante Strumento Urbanistico Esecutivo;
- l'adeguamento della normativa e cartografia di Piano con l'introduzione delle previsioni della Variante adottata;
- la Variante non registra alcun incremento dichiarato della capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

**1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Rosta, con deliberazione del C.C. n. 28 del 25/07/2013, le seguenti osservazioni:

**a)** sul mancato assolvimento della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della Variante adottata, richiamando le modifiche introdotte dalla Regione Piemonte con la L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 ed in particolare:

- al comma 11 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. ove viene richiesto, nei casi di esclusione (dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S.) di cui al comma 9, che la deliberazione di adozione deve contenere "*.....la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa....*", occorre richiamare puntualmente le cause di esclusione dalle procedure di VAS: la deliberazione di adozione presenta alcune carenze in tal senso.

Circa la procedura seguita in merito all'esclusione dalla VAS, si sottolinea che, date le caratteristiche degli immobili interessati dalla Variante e siti nel Centro Storico, in casi analoghi è obbligatorio assolvere la procedura di verifica di assoggettabilità, richiedendo i pareri di competenza agli Enti con competenza ambientale (quali la Provincia e l'Arpa) o a quelli titolari delle misure di tutela nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i..

In tal senso, prima dell'approvazione definitiva, valuti il Comune l'opportunità di sottoporre i contenuti della Variante alla competente Soprintendenza, secondo quanto stabilito nella nuova formulazione dell'art. 17 della L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 17/2013 (B.U.R. n. 33 del 14/08/2013), non ancora vigente alla data di adozione della Variante, che recita: "*Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. (...)*".: tale indicazione viene assunta anche a seguito della intervenuta piena efficacia della richiamata norma, in vigore dal 29 agosto 2013;

**b)** pur prendendo atto che nella "*Relazione Illustrativa*" (pag. 3) viene dichiarato che la Variante "*non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24*", si ritiene necessario approfondire tale aspetto con le opportune integrazioni di carattere normativo e documentale circa gli interventi previsti in Centro Storico, al fine di rendere perfettamente coerenti le caratteristiche della Variante con quanto stabilito dalle disposizioni introdotte dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 3/2013) sul carattere "parziale" della Variante adottata;

- c) circa il previsto utilizzo delle capacità edificatorie rese disponibili a seguito della demolizione degli edifici su Piazza San Michele all'interno del "PDR 07" e da realizzarsi in zona "CMI" e "CMII" mediante Strumento Urbanistico Esecutivo, si rileva che gli elaborati della Variante non illustrano in alcun modo né cartograficamente, né normativamente la disciplina delle zone "CMI" e "CMII"; si ritiene che tali lacune debbano essere sanate in modo puntuale nella deliberazione di approvazione della Variante;
- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. di trasmettere** al Comune di Rosta la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 13 settembre 2013

IL DIRIGENTE  
(Arch. Gianfranco FIORA)  
(f.to in originale)